ISTITUTI CONTRATTUALI	CONFLAVORO CONFSAL FESICA	CONFCOMMERCIO, FILCAMS-CGIL, FISASCATCISL, UILTUCS-UIL
PERIODO DI PROVA	6 MESI: Quadri e primo livello.	6 MESI: Quadri e 1° livello;
	3 MESI: altri livelli.	60 GIORNI: 2°, 3°, 4°, 5° livello e operatori di vendita; 45 GIORNI: 6° e 7° livello;
ORARIO DI LAVORO	40 ore settimanali suddivise in 5 giornate lavorative per la generalità dei lavoratori. 45 ore settimanali per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione carburanti.	40 ore settimanali suddivise in 5 giornate lavorative per la generalità dei lavoratori. 45 ore settimanali per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione carburanti.
	42 ore settimanali per i dipendenti di aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione. 40 ore settimanali per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali. 40 ore settimanali distribuite su 5 giornate lavorative ovvero su 4 giornate e 2 mezze giornate per gli operatori di vendita.	42 ore settimanali per i dipendenti di aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione. 40 ore settimanali per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione carburante esclusivamente autostradali. 40 ore settimanali distribuite su 5 giornate lavorative ovvero su 4 giornate e 2 mezze giornate per gli operatori di vendita.
	38 ore settimanali per i dipendenti da aziende che esercitano l'attività di vendita al pubblico nei magazzini a prezzo unico, ipermercati, grandi magazzini, supermercati alimentari e cash and carry.	38 ore settimanali per dipendenti di aziende che esercitano l'attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati alimentari, cash & carry e ipermercati.
FLESSIBILITA' ORARIO	In particolari situazioni è consentita la ripartizione dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali.	In caso di variazioni dell'intensità lavorativa, si potranno realizzare diversi regimi di orario con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane
LAVORO STRAORDINARIO LAVORO NOTTURNO	Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore.	Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore.
SCATTI DI MERITO E/O DI ANZIANITA'	SCATTI DI MERITO: definiti con accordo aziendale in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori.	SCATTI DI ANZIANITA': 10 scatti triennali
MALATTIA	MALATTIA	MALATTIA
	Periodo di comporto: 180 giorni per eventi continuativi, 240 giorni in 36 mesi per la somma di più eventi.	Periodo di comporto: 180 giorni in un anno solare per eventi continuativi, 720 giorni in 48 mesi per malattie gravi.
INFORTUNIO	Trattamento economico: 100% il giorno dell'infortunio, 60% per i successivi 3	Trattamento economico: 100% il giorno dell'infortunio, 60% dal 2° al 4° giorno,

	giorni, 90% dal 5° al 20° giorno, 100% dal 21° al 180° giorno.	90% dal 5° al 20° giorno, 100% dal 21° al 180° giorno. Operatori di vendita Trattamento economico: uguale a quello previsto per la malattia.
TEMPO DETERMINATO	Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Resta salva la facoltà di assumere n.3 dipendenti a tempo determinato nelle unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti.	Limiti numerici: 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva. È comunque ammessa l'assunzione di: - n. 4 lavoratori a termine nelle unità produttive fino a 15 dipendenti; - n. 6 lavoratori a termine nelle unità produttive da 16 a 30 dipendenti
SOMMINISTRAZIONE	Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.	Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 15% annuo dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva.
PART-TIME	Previste clausole elastiche, flessibili e lavoro supplementare con maggiorazione del 10% .	Lavoro supplementare: maggiorazione del 35%; Clausole elastiche: maggiorazione del 36,5% (limite 30% della prestazione annua); Clausole flessibili: maggiorazione del 1,5%
TRATTAMENTO RETRIBUTIVO	Esempio – Primo Livello	Esempio – Primo Livello
	Minimi al 01/01/2025	Minimi al 01/01/2025
	€ 2.507,20	€ 2.504,06
	Esempio – Secondo Livello	Esempio - Secondo Livello
	Minimi al 01/01/2025	Minimi al 01/01/2025
	€ 2.236,65	€ 2.233,58